



Il Presidente della Regione

SEZIONE 3

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.



Il Presidente della Regione

A partire dalla data di efficacia del presente documento, sono consentite le attività di allestimento con le attrezzature balneari. Per quanto attiene all'apertura al pubblico per l'elioterapia, la balneazione assistita e la balneabilità delle acque ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008, vengono confermate le relative norme indicate nella Ordinanza balneare 2020 - DPC n. 34 del 27 febbraio 2020.

È fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di idoneità e balneabilità delle acque marino-costiere e lacuali, emanate ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

2. Le misure organizzative presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.

Il *layout* complessivo della spiaggia (intera concessione) dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione dell'accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di sostenibilità, nell'ottica della prevenzione dell'affollamento e assembramento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull'arenile.

3. L'accoglienza presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.

Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un'agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.

Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card *contactless*) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.

I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza.

Si deve predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.

4. L'accesso allo stabilimento.

È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti.

Si consiglia di privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e di mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.



Il Presidente della Regione

I clienti devono accedere all'interno della concessione, muniti di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, le mascherine).

Si consiglia, altresì, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

I concessionari per questioni legati al protocollo di sicurezza interno del complesso balneare e/o mitigare la diffidenza tra l'utenza, se ritenuto utile, potranno misurare la temperatura corporea dei clienti. In caso di rilevazione della temperatura, si deve impedire l'accesso al cliente che abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5° C.

La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.

La disposizione delle attrezzature all'interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circostanza, il distanziamento sociale di almeno un metro.

Il personale addetto alla reception e all'accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con *droplets* e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all'interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi.

Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i clienti all'utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card *contactless* o mediante pagamento anticipato con bonifico.

5. La zona ombreggio e solarium presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.

La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri.

La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:

- la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili;
- l'assegnazione degli ombrelloni e dell'attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata;
- l'individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia;



Il Presidente della Regione

- l'accompagnamento alla zona ombreggiata da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare;
- le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire;
- le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento;
- aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l'adeguato distanziamento.

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:

- l'area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 10 mq;
- in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggiamento andranno comunque sempre garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle utilizzate per il posizionamento degli ombrelloni, in modo da rendere fruibili le aree interessate dagli ombreggi in coerenza con il distanziamento sociale;
- le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;
- sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggiamento, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);
- i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 1,5 metri l'uno dall'altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione).

6. I servizi e gli spazi complementari presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.

Per le cabine, deve essere vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.

È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi).

Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui alle Sezioni 1 e 2 del presente documento.



Il Presidente della Regione

Per la fruizione di servizi igienici e docce deve essere rispettato il distanziamento sociale di almeno due metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.

Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini/minori in tutte le circostanze da parte dei genitori/tutori/accompagnatori.

Nel complesso, evitare promiscuità nell'uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all'identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad esempio, windsurf, attività subacquee, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto al Covid-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquee), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc.).

7. L'attività ludico-sportiva.

Le attività ludico sportive possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e, in ogni caso, assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale. Sono vietate tutte le attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Il titolare dello stabilimento deve valutare le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime.

In estrema sintesi, gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (ad esempio, nuoto, surf, *windsurf*, *kitesurf*) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. *beach-volley*, *beach-soccer*) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Le aree gioco bambini possono essere allestite ed utilizzate solo assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore da parte dei genitori/tutori/accompagnatori.

L'utilizzo delle piscine all'interno delle aree in concessione (stabilimenti) può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell'acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l'esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell'area di accesso che all'interno della vasca.

L'accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura, tenendo conto che la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Ne consegue che il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare ed a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto. Inoltre, al fine di assicurare il distanziamento sociale è consentito, a bordo piscina, il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà.

Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore a 1,5 metri.



Il Presidente della Regione

L'ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.

In particolare, per le piscine, si deve porre la massima attenzione per:

- la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
- la conferma dell'idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;
- la verifica costante della concentrazione di cloro nell'acqua.

Sono, altresì, limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro.

Le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento (quali, ad esempio, zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.). Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine devono, in ogni caso, seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.

8. L'accesso all'area di balneazione.

L'attività di balneazione (specchio acqueo) deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.

Il personale abilitato quale "bagnino di salvataggio" deve essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza al fine di vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell'emergenza Covid-19.

9. La pulizia e la sanificazione.

Si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.

Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante adeguata, o comunque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.

Nello specifico:

- deve essere assicurata una sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso;
- deve essere limitato l'utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi, etc.), per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui;



Il Presidente della Regione

- si deve assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone;
- all'ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani in modo da detergersi prima dell'utilizzo dei servizi e all'uscita, con l'utilizzo di appositi dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
- nelle aree di accesso alle docce e/o fontanelle devono essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza.

10. La correttezza dei comportamenti.

Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richiamare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.

In ogni caso, sono vietate tutte le attività di animazione (ad esempio, feste, balli di gruppo, merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone.

11. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti.

I bagnanti degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere hanno l'obbligo di:

- non accedere all'area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
- rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull'arenile e nel corso della balneazione;
- rispettare le misure di distanziamento fisico da parte di coloro che passeggiano lungo la battigia devono;
- rispettare il distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di docce e servizi igienici;
- utilizzare i lettini e le sedie sdraio, apponendo un telo da mare personale;
- lavare i teli frequentemente, almeno a 60°C;
- adottare idonee misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani;
- effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini/minori.



Il Presidente della Regione

12. La responsabilità del titolare dello stabilimento.

Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.

13. I servizi di bar e di ristorazione.

Ferma restando l'applicazione delle Sezioni 1) e 2) del presente Documento, i servizi di bar e di ristorazione forniti nell'ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti sotto l'ombrellone e/o gazebo, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.

Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all'ombrellone.

14. Le misure igienico-sanitarie presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.

Gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell'arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita dallo stabilimento.

Vanno installati dispenser per l'igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

Si deve assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la pulizia regolare deve essere almeno giornaliera, con detergenti adeguati delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni;
- la sanificazione deve essere regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro;
- la pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura;
- all'interno del servizio devono essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia;
- per quanto concerne le docce, esse devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.



Il Presidente della Regione

15. Le spiagge libere.

L'opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l'utenza, dall'altra può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un'intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell'utenza.

Al fine di contrastare e mitigare i rischi di contagio del virus, si ravvisa l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei fruitori delle spiagge nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.

A tal fine si promuovono tutte le possibili azioni di sensibilizzazione ed informazione (distribuzione di *dépliant*, cartelli, social media etc.), volte a favorire un comportamento consapevole e corretto e alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni di cui al comma 11 "I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti" delle presenti linee guida.

Le spiagge libere ricadono sotto la gestione diretta dei Comuni; sono finalizzate dalla necessità di libera e gratuita fruizione della collettività con attrezzatura balneare propria.

Le spiagge libere includono parte del territorio costiero sottoposto a misure di tutela speciale ambientale "ZPS" caratterizzate dalla conservazione naturale dei luoghi ed assenza di qualsivoglia intervento dell'uomo "antropizzazione".

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di individuazione e regolamentazione delle spiagge libere ed i servizi di pulizia e salvamento connessi, dovranno disciplinare l'accesso e la fruizione delle spiagge libere, individuando con proprio atto le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche delle stesse, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare.

Per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

- l'affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
- devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti;
- i fruitori della spiaggia libera, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) dovranno rispettare le medesime misure di distanziamento per i complessi balneari;
- l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti.



Il Presidente della Regione

Si formulano, altresì, le seguenti indicazioni in merito alle ulteriori misure che possono essere valutate e messe in atto, ove possibile, dai Comuni nelle spiagge libere destinate alla balneazione più rilevanti per ubicata, affluenza e fruizione di bagnanti, appositamente individuate (mappatura):

- i Comuni devono affidare i servizi ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale;
- bisogna prevedere limitazioni in merito al numero massimo di persone che possano contestualmente fruire della spiaggia libera;
- bisogna individuare modalità che diano un riferimento ai fruitori della spiaggia libera per il posizionamento delle attrezzature (ombrelloni) nel rispetto delle misure di distanziamento, quali a titolo esemplificativo: posizionamento alle estremità delle spiagge libere delle file delle postazioni/ombrelloni, al fine di favorire il previsto distanziamento (sia tra le righe che tra le fila) e il transito più possibile sicuro da e verso le postazioni/ombrelloni;
- l'area complessivamente destinata ad ogni singolo ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;
- le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all'ombrellone (sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;
- sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);
- sussiste l'obbligo per i Comuni di avvisare l'utenza con adeguata cartellonistica;
- sussiste l'obbligo di emanare disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di libero transito) per evitare assembramenti;
- bisogna installare adeguata segnalazione in caso di divieto di balneazione delle acque a seguito delle mutate condizioni delle stesse.

Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

Le Amministrazioni locali raccomandano e promuovono l'utilizzo delle spiagge libere censite e presidiate rispetto alle altre.

I Comuni potranno prevedere limitazioni di accesso alle spiagge libere nelle ore serale/notturne per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.

La regolamentazione e la gestione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare del Comune territorialmente competente.



Il Presidente della Regione

Il Comune pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei cittadini.

Le spiagge libere per la loro naturale vocazione, prive di presidi di servizio e nella maggior parte dei casi senza alcuna struttura e attrezzatura fissa, sono oggetto di fruizione di un elevato numero di persone nei weekend e nei periodi di alta stagione estiva che rappresentano situazioni di particolare criticità in merito al contenimento dell'epidemia Covid-19 il “rischio di aggregazione medio-alto” secondo la classificazione INAIL.

La gestione delle spiagge libere di grandi dimensioni (vari km di costa) site fuori dal tessuto urbanizzato necessitano della concentrazione di ingenti sforzi da parte dei comuni sotto il profilo economico per la prestazione dei servizi essenziali (pulizia/salvataggio) che a causa dell'emergenza in corso subiranno un notevole incremento.

Le spiagge libere della costa abruzzese possono essere classificate, in base alla ubicazione ed accessibilità in due fattispecie tipologiche:

- spiagge libere, di piccole-medie dimensioni, sabbiose-ciottolose, inserite nel contesto urbano di facile accessione generalmente ricomprese/limitrofe a stabilimenti balneari;
- spiagge libere periferiche di grandi dimensioni (svariati Km) di varia morfologia e caratteristiche ambientali (dune, scogliere basse, sabbia, ciottoli), inserite in contesti territoriali naturali di complessa accessione.

L'opportunità di poter utilizzare gratuitamente gli arenili con le proprie attrezzature (ombrelloni, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l'utenza, dall'altra può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale in riferimento alle difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

La gestione delle spiagge libere in tempi ordinari risulta complessa e difficoltosa e in emergenza Covid potrebbe risultare impossibile, in specie per quelle di grandi dimensioni periferiche quasi ingovernabili da parte dei comuni.

Al fine di superare le criticità rappresentate e consentire l'uso delle stesse in condizioni di sicurezza, in deroga alle norme di pianificazione vigenti (PDMR e PDMC), nonché le procedure standardizzate S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), senza che queste variazioni producano aumenti dei canoni concessori, si individuano le seguenti linee di azione al fine di consentire ai comuni di organizzare il corretto uso delle spiagge libere nel rispetto delle norme Covid-19:

- spiagge libere, di piccole-medie dimensioni: nel rispetto della esigenza primaria della libera e gratuita fruizione, i comuni potranno valutare, la possibilità di affidare parte delle stesse a strutture ricettive turistiche e/o strutture ricettive che non possono ricevere il consueto servizio dagli stabilimenti balneari e/o compensare nelle stesse la diminuzione delle attrezzature balneari subite dal distanziamento sociale dalle concessioni limitrofe; resta fermo l'onere di assicurare la gestione/vigilanza del rimanente tratto ad uso della collettività; la determinazione della compensazione dovrà essere effettuata



Il Presidente della Regione

proporzionalmente alla necessità e consistenza delle concessioni confinanti tale da consentire l'opportunità di limitare/salvare lo standard economico organizzativo dell'azienda anche in termini di conservazione della rituale forza lavoro (dipendenti).

- spiagge libere periferiche di grandi dimensioni: coinvolgere nella gestione della stessa associazioni Onlus, ambientaliste e/o protezione civile per il rispetto delle norme Covid e laddove non fosse possibile munire le stesse di adeguata cartellonistica riportante in modo semplice e sintetica i relativi comportamenti.

Fermo restando i principi generali in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza, ogni Comune, in relazione alla specificità del territorio, potrà regolamentare ulteriori azioni da porre in essere circa l'utilizzabilità delle spiagge libere, nella direzione e nel solco delle disposizioni di cui al presente documento.

16. Le misure specifiche per i lavoratori.

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 e richiamato dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.

In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Deve essere ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad esempio, separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare ~~obbligatoriamente~~ guanti, ove prescritti, ~~in nitrile~~ seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi e attenendosi scrupolosamente alle procedure per la corretta igiene delle mani, evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.

Una particolare attenzione deve essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.

Per quanto concerne l'attività di salvamento in mare svolta dal "bagnino" o comunque di primo soccorso nei confronti dell'utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall'*Italian Resuscitation Council* (IRC) nonché dall'*European Resuscitation Council* (ERC) nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell'esecuzione delle ventilazioni



Il Presidente della Regione

di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco.

Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario, quindi, considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.

Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.

In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.

Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool.

Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.

17. Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione.

Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.

L'impresa titolare dello stabilimento balneare deve formare ed informare il proprio personale mediante momenti formativi interni che includano il presente protocollo di sicurezza e le procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, deve rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo di sicurezza.

Tutti i dipendenti dell'impresa e gli eventuali collaboratori devono essere dotati di un tessero/elemento di riconoscimento (ad esempio, maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

Infine, si ricorda che l'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 prevede l'affissione di appositi *dépliant* informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in "Comunicazione").

È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose



Il Presidente della Regione

norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale.

Si devono, altresì, predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle disposizioni da rispettare all'interno dello stabilimento balneare.

Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l'affissione di documenti e poster in posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (ad esempio, distanze sociali, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti).

Infine, bisogna comunicare l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i clienti che per il personale.

18. L'accesso dei fornitori nello stabilimento balneare.

Per l'accesso dei fornitori nell'area dello stabilimento balneare è necessario osservare le regole che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell'accesso ai fornitori è dall'Allegato 12), del D.P.C.M. 17 maggio 2020.